



COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI
DELLA PROVINCIA DI TRENTO
VIA CALEPINA N. 35 - TELEFONO 984221

L'informatore

DEL PERITO INDUSTRIALE

speciale

CONFERENZA STAMPA
DI PRESENTAZIONE DEL

5° CONGRESSO INTERNAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI

SCENARI INTERNAZIONALI PER LA PROFESSIONE DI 2° LIVELLO NEL SETTORE INGEGNERISTICO



Il dott. Massimo D'Ambrosio è magistrato addetto alla Segreteria della Direzione Generale degli Affari Civili e Libere Professioni del Ministero di Grazia e Giustizia.

Libere professioni e tutela legale

di Massimo D'Ambrosio

Abbiamo già avuto occasione di affermare ⁽¹⁾ che la lotta all'abusivismo è suscettibile di positivi risultati sul piano pratico, purché si consideri il fenomeno dell'abusivismo non più come una valanga inarrestabile, ma come un fenomeno sociale, che, se da un lato può trovare un maggiore o minore sviluppo, a seconda delle caratteristiche socio-economiche dell'epoca, trova pur sempre la sua intrinseca natura in fattori umani, economici e di mercato, che non potevano e non possono sfuggire alla previsione normativa.

Ovviamente l'evoluzione della realtà sociale offre continui aspetti di incertezza nella definizione dei confini dell'oggetto delle singole professioni, che causano attriti nuovi ai quali il legislatore dovrebbe da-

re risposta con strumenti adeguati, ma, al di là delle caratteristiche peculiari del momento storico in cui viviamo, è incontestabile che il pubblico interesse abbia necessità di una garanzia statale sulla competenza e l'affidabilità del libero professionista cui si rivolge, e che la norma penale costituisca elemento irrinunciabile di questa garanzia statale.

Lo Stato, in buona sostanza, vuole, e deve, offrire garanzie organizzando un sistema che assicuri uno standard qualitativo minimo del quale il cittadino può usufruire rivolgendosi a qualsiasi libero professionista. Tale organizzazione sociale è difesa colpendo coloro che vogliono aggirare il sistema di garanzie legali posto alla base delle libere professioni, con la norma fondamentale dell'art. 348 cod. pen., che punisce "*chiunque abusivamente eserciti una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato*".

Si tratta di una norma penale in bianco, e cioè di una norma il cui precetto ha un carattere generico, dovendo essere completato, per la sua effettiva funzione, con un altro elemento che, per la sua concreta determinabilità, necessita di un'applicazione di dati giuridici che ne delineino il contenuto. Questi dati sono offerti dalle nor-

me che disciplinano il conseguimento delle particolari abilitazioni necessarie per l'esercizio delle professioni e, in senso sostanziale, da quelle contenute nei diversi ordinamenti professionali, le quali, interpretate dalla giurisprudenza, precisano e configurano l'oggetto delle professioni e l'ambito di attività dei professionisti.

E' per questo motivo che molti considerano l'art. 348 cod. pen. come norma avente un'ambivalenza penale ed amministrativa, laddove l'aspetto amministrativo è costituito dal concetto stesso di professione che si estrinseca attraverso la speciale abilitazione concessa dallo Stato.

Per quanto riguarda gli elementi caratterizzanti la fattispecie dell'art. 348 cod. pen. si deve evidenziare che il delitto si compie quando vengano compiuti uno o più atti di esercizio di una professione per la quale è richiesta l'accennata speciale abilitazione dello Stato ⁽²⁾. Dunque, per la configurazione del reato di esercizio abusivo della professione basta anche l'esercizio di un solo atto e non pure lo svolgimento abituale di un certo lavoro continuativo, affinché la fattispecie del reato in esame sia compiutamente concretizzata.

Si deve però ammettere che non sempre è facile verificare l'insorgenza del reato quando venga compiuto un solo atto professionale, perché ciò comporta l'individuazione normativamente precisa degli atti c.d. "tipici" o "propri", cioè di quegli atti che sono tassativamente previsti come esclusivi e riservati alla singola professione protetta. La questione non è agevole perché, mentre alcuni ordinamenti professionali sono chiarissimi nella elencazione degli atti "tipici", altri ordinamenti professionali sono più generici, e, comunque, nella maggior parte dei casi, gli ordinamenti prevedono, insieme ad una elencazione di atti, anche una serie di limiti e di confini che delineano l'oggetto della professione senza addentrarsi nella enunciazione tassativa degli stessi, circostanza, quest'ultima, che non è, spesso, neanche tecnicamente possibile.

Da ciò derivano complessi problemi interpretativi resi ancor più difficili dall'esistenza di concorrenti delimitazioni di attività di altre libere professioni, egualmente tutelate da ordinamenti ed egualmente inserite negli albi di ordini e collegi, e che possono presentare, nelle loro leggi professionali, disposizioni normative che creino una oggettiva situazione di man-

canza di chiarezza.

Va ribadita la difficoltà che oggettivamente si incontra nella lettura e nell'interpretazione degli ordinamenti professionali, quando si esce dalla elencazione delle fattispecie tassative di atti "propri" o "tipici", anche per sottolineare il disagio che può insorgere quando ad innescare i meccanismi di difesa statuali offerti, come detto, principalmente dall'art. 348 cod. pen., sono appartenenti a libere professioni formalmente istituite, e di pari dignità di fronte alla legge e alla pubblica fede.

Nonostante gli attriti si svolgano però tra professionisti di eguale rango formale nei confronti della legge, lo Stato non può che adoperare, in ogni caso, sempre la medesima norma penale, l'art. 348 del Codice, che acquista rilievo di difesa della professione contro chiunque ne misconosca il contenuto e ne violi i confini dell'oggetto, indipendentemente dalla circostanza che si tratti di appartenente o meno ad altra libera professione.

Un esempio di tale situazione può essere emblematico se si guarda ai consulenti del lavoro, che, pur avendo un proprio ambito di attività ed una propria specifica sfera di competenza, in più occasioni si sono trovati in contrasto con la

professione di dottore commercialista e con quella di ragioniere collegiato, anche al di là di quanto le singole categorie professionali stesse desiderassero.

Ma, va ribadito, situazioni analoghe si registrano in altre libere professioni.

Nel deprecare il verificarsi di questi inconvenienti, non si può, da parte di un interprete della norma, che auspicare come le pronunce giurisprudenziali, sempre più frequenti nell'argomento, contribuiscano a chiarire l'oggetto ed i confini delle professioni, riportandole a un più equilibrato rapporto che, nel tempo stesso, mantenga ed esalti la comune dignità professionale che è propria di tutti gli esercenti le libere professioni, indipendentemente da quella di appartenenza.

E' ovvio che le pronunce giurisprudenziali si fondano sul diritto positivo esistente, cioè sulle leggi vigenti.

Meglio sarà se il Parlamento nazionale, risolti i problemi connessi all'inizio della nuova legislatura, su proposta del Governo, opportunamente sollecitato agli Ordini e Collegi professionali che registrano la situazione illustrata, risolva con legge i problemi caratteristici di ogni categoria, aggiornando ed adeguando anche gli or-

dinamenti professionali ai nuovi orizzonti europei.

(Tale relazione, in versione integrale, è in via di pubblicazione su "Giurisprudenza di Merito", Editore Giuffrè)

NOTE

(1) Cfr. il ns. scritto "Note sull'esercizio abusivo della professione", *Giurisprudenza di merito*, 1986, pagg. 392-401.

(2) V. Manzini, "Trattato di diritto penale italiano", vol. 5, Torino 1961, pag. 624.